

DISEGNO DI LEGGE N° 18

2. VIII

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 230/A III Legislatura

"DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
ECCEZIONALI E DI VEICOLI NON ECCEZIONALI CHE EFFETTUANO TRASPORTI
ECCEZIONALI"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 10/5/1982.

REGIONE PUGLIA - 2 -

ASSESSORATO AI TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE.

La legge 10 febbraio 1982, n. 38, all'art. 1, con il quale è stato modificato l'art. 10 del Codice della Strada, ha stabilito, sia i criteri in base ai quali i veicoli di trasporto debbono essere considerati eccezionali, sia i criteri in base ai quali debbono considerarsi eccezionali i trasporti effettuati anche con veicoli non eccezionali.

Il medesimo articolo ha anche stabilito che i veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali, per circolare, sono soggetti a specifica autorizzazione che deve essere rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le Autostrade, e dalle Regioni per la rimanente rete viaria. Al tempo stesso sono state anche stabilite le condizioni cui va subordinato il rilascio delle autorizzazioni richieste, mentre si rinvia ad apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dei Trasporti, per quanto riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni medesime, nonché l'eventuale indennizzo da richiedere agli interessati, nonché ancora le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e quelli per i trasporti eccezionali di determinate materie quando vengono superati i limiti di peso stabiliti dall'art. 33 del Codice della Strada.

La Regione pertanto è chiamata a rilasciare le autorizzazioni di cui trattasi con riferimento sia alle strade regionali, che però allo stato attuale ancora non esistono anche se la costituzione di una rete di strade regionali rientra tra i programmi della Regione, sia con riferimento alle strade provinciali e comunali.

Sinora, ai sensi dell'art. 10 del Codice Stradale, le autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali o di trasporto eccezionali venivano rilasciate dagli Enti proprietari delle strade, quindi, a livello sub regionale, dalle Province e dai Comuni secondo le rispettive competenze.

Ai sensi della legge di cui trattasi, le autorizzazioni possono essere accordate soltanto quando ciò sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti.

La Regione però non ha alcuna conoscenza della reale situazione delle singole strade Provinciali o Comunali per cui il rilascio di eventuali autorizzazioni da parte della Regione può avvenire soltanto previo



./.

REGIONE PUGLIA - 3 -

ASSESSORATO AI TRASPORTI

parere favorevole da richiedere di volta in volta agli Enti proprietari delle strade (Province e Comuni).

La Regione inoltre non dispone di strutture periferiche tecnicamente idonee ad assicurare il servizio di cui trattasi per cui l'espletamento diretto del servizio, anche sotto questo profilo, è suscettibile di tradursi in onerosi perditempo per gli utenti interessati.

Le Amministrazioni Provinciali invece si trovano nelle condizioni migliori per continuare a gestire un servizio per il quale sono state sinora competenti anche se limitatamente alle reti di rispettiva competenza, ma esse potrebbero assumere, senza eccessivi oneri, anche le competenze sinora soddisfatte dai Comuni con riferimento alle reti delle strade comunali.

Il presente disegno di legge è pertanto finalizzato a delegare appunto alle Province il servizio di cui trattasi.

/mm


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. An', located at the bottom left of the page.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI
IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
ECCEZIONALI E DI VEICOLI NON ECCEZIONALI CHE EFFETTUINO TRA-
SPORTI ECCEZIONALI.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a vertical line, a horizontal line, and a loop.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ASSESSORATO AI TRASPORTI

Art. 1

La Regione Puglia delega alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui al quinto comma dell'art. 10 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente riguardano la circolazione di veicoli eccezionali così classificati ai sensi del secondo comma del suddetto art. 10, nonché di veicoli non eccezionali quando siano adibiti a trasporti eccezionali secondo i criteri stabiliti nel primo comma del medesimo art. 10, su tutte le strade ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia ad eccezione delle Autostrade e delle Strade Statali e Militari.

Art. 2

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente art. 1 le Province sono tenute ad osservare tutte le norme e le direttive all'uopo già emanate o che saranno emanate dai competenti organi dello Stato e della Regione Puglia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3

Le Province trasmettono annualmente alla Regione Puglia una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.

